



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 16247 dell'anno 2020

Tra

Parte_1 (*C.F._1*)

Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico

Attore

Contro

CP_1 (**già** *Controparte_2*) (*P.IVA_1*) in

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 07.02.2025 che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 21.12.2020, *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_2* [...] deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attore sosteneva di essere titolare di n. 1030 azioni della *Controparte_2* acquistate dal 2013 al 2017 per complessivi € 9.815,90.

Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.

L'attrice concludeva chiedendo:

“a) In via principale, dichiarare la nullità e/o annullabilità dei contratti di finanziamento, per quanto esposto in narrativa.

b) Conseguentemente, condannare la *Controparte_3* al pagamento in favore dell'attore dell'intera somma investita ovvero dell'importo di 9.815,90, ovvero di quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.

c) In via gradata, disporre la risoluzione dei contratti per cui è causa, atteso che la *CP_1* convenuta si è resa inadempiente nei confronti del cliente agli obblighi previsti dal TUF e dalla normativa in materia, oltre che alle disposizioni contrattuali.

d) Per gli effetti, condannare la *CP_1* convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.815,90, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.

e) In via ulteriormente gradata, accertare la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337, 1338, 1440 e 2043 c.c. della *CP_1* e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni ex art. 1337, 1338 e 2043 c.c.

f) Condannare, in ogni modo, l'intermediario al risarcimento dei danni patiti dall'attore, da determinarsi anche in via equitativa, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo, per le ragioni esposte in premessa.

g) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportate per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia di parte, all. 1), con distrazione in favore del difensore antistatario”.

Si costituiva in giudizio la **CP_1** convenuta che chiedeva la conversione del rito ed eccepiva la prescrizione quinquennale e l'inammissibilità delle domande avversarie di nullità, annullamento delle operazioni di investimento contestate.

Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.

Disposta la conversione del rito ed ammessa la CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.

La banca ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale delle richieste attoree.

L'eccezione è infondata.

In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in ogni caso, l'attore ha interrotto il decorso della prescrizione con la proposizione

del reclamo dell'11.06.2020 e con l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all'^{Contr} del 12.10.2020.

Deve anche osservarsi che in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, vale anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. III, n. 29328/2024).

Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018).

Non avendo la Banca convenuta allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, la stessa sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione avvenuta il giorno 8 ottobre 2018 delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla CP_5 nei confronti della Banca.

Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata.

Deve rigettarsi la domanda attrice sugli acquisti effettuati nel 2017 poiché acquistate direttamente tra privati così come ha rilevato il CTU e in una situazione nella quale la CP_1 non ha effettuato alcuna attività di consulenza.

Si tratterà, pertanto, solo degli acquisti effettuati nel 2013.

Le azioni acquistate dall'attore, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della BPB sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della Consob.

Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".

In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo "attivo" avente una duplice funzione: la prima è quella di "fornire" le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di "acquisire" da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente

legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).

L'art. 21 comma 1, lettere *a, b* e *c*, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento; l'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento"; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.

Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,

nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.

La CP_I convenuta, nel caso di specie, non ha tenuto conto della condizione dell’attore e del suo profilo di rischio “basso”.

La CTU ha evidenziato che nel questionario del 2013 il cliente aveva dichiarato, in tema di obiettivi, di volere una crescita del capitale nel medio-lungo termine e in relazione alla propensione al rischio di essere disposto a rischiare la perdita di una parte media del capitale investito.

Nel questionario del 2016 il cliente dichiarava di ambire ad un impiego temporaneo della liquidità e in relazione alla propensione al rischio di tollerare la perdita solo di una piccola parte del capitale investito.

Come ha osservato il CTU, l’investimento in titoli azionari, tra l’altro illiquidi, non può ritenersi compatibile con l’obiettivo di investimento e con il grado di rischio dichiarato nei questionari.

Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.

Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l’adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l’obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di

intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).

Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.

Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).

Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in

tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.2018 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).

La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).

La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).

Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.

Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione degli ordini di acquisto effettuati nel 2013 ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attore.

Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore dei dividendi corrisposti e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.;

i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).

Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla CTU espletata emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di azioni della BPB da parte di **Parte_1** per un ammontare complessivo di € 4.907,95.

Nessun dividendo è stato riscosso dalla parte attrice.

La banca convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore di **Parte_1**, della somma di € 4.907,95 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21.12.2020 da **Parte_1** nei confronti della **CP_1** (già **Controparte_2**), in accoglimento della domanda, così provvede:

- 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni BPB effettuati dall'attore nell'anno 2013, meglio specificati in narrativa;
- 2) Condanna la **CP_1** convenuta al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di € 4.907,95, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della **CP_1**
- 3) Condanna la **CP_1** convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate complessivamente in € 2.552,00 per compensi, € 145,50 per

esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge con
distrazione in favore del difensore.

Bari, 03.08.2026

Il Giudice
Savino Gambatesa